



COMUNE DI CASORIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ente Capofila

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Casoria – Afragola - Arzano

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento /recupero -escluso trasporto - dei **Codice CER 20.01.08-** Rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense e dalle utenze domestiche -**Codice CER 20.03.02-** Rifiuti provenienti da mercato ortofrutticolo; **Codice CER 20.02.01** Sfalci e potature

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

CIG : 68303528C6

INDICE

PREMESSA

- ART. 1) ENTE APPALTANTE
- ART. 2) OGGETTO DEL SERVIZIO
- ART. 3) ENTITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 4) LUOGO DI ESECUZIONE E TRASPORTO
- ART. 5) IMPORTO PRESUNTO E AGGIUDICAZIONE
- ART. 6) DURATA
- ART. 7) NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROCEDURA DI GARA
- ART. 8) PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
- ART. 9) INFORMAZIONI E RICHIESTE DI DOCUMENTI
- ART. 10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
- ART. 11) RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI
- ART. 12) AVVALIMENTO
- ART. 13) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE
 - ART. 13.1) REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - ART. 13.2) REQUISITI ECONOMICI E FINANZIARI
 - ART. 13.3) REQUISITI TECNICO - ORGANIZZATIVI
- ART. 14) GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
- ART. 15) DOCUMENTAZIONE DI GARA
- ART. 16) CONTRIBUTO AVCP
- ART. 17)-30) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
- ART. 31) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA
- ART. 32) NORMATIVA ANTICORRUZIONE
- ART. 33) PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTATE
- ART. 34) DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
- ART. 35) DISPOSIZIONI FINALI ED ALTRE INFORMAZIONI

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

Il Comune di Afragola (Na), con Determina a Contrarre n. 767 del 20/10/2016, ha decretato di procedere all'affidamento del servizio, in un unico lotto, del trattamento/recupero - escluso trasporto - dei CER provenienti dalla RD, mediante una gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante un unica offerta di ribasso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

In tal senso l'amministrazione ha indetto, una gara con procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante un unica offerta di ribasso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di selezionare un operatore economico cui affidare il relativo servizio.

Il presente Disciplinare di gara - parte integrante del Bando unitamente al capitolato speciale d'appalto e DGUE - contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi sono meglio specificate nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Dlgs. n. 50/2016, le spese per

la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale - così come prescritto dall'art. 26 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in L. 89/2014,(pubblicazione G.U.R.I. N. 144 del 24/06/2014, in vigore dal 25/06/2014), ed art. 34 comma 35 del D. L. 18.10.2012, n. 179, convertito nella Legge 17.12.2012, n. 221 - sono a carico della ditta aggiudicataria la quale provvederà al rimborso, entro 60 gg dalla data di aggiudicazione definitiva.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario il Comune di Afragola, da versare al Banco di Napoli, Filiale di Afragola,(NA) CODICE IBAN: : I T 27 I 0 10 10 39 69 0 0 0 0 93 0 0 0 0 1, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG N. : 68303528C6;

Dal **01 luglio 2014**, [**Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2014, legge n. 15/2014 di conversione del c.d Decreto Milleproroghe, D.L. n. 150/2013, con cui viene posticipata al 1° luglio 2014 l'entrata in vigore della Banca dati nazionale dei contratti pubblici ([BDNCP](#))**], le Stazioni Appaltanti ed Enti Aggiudicatori hanno l'obbligo di effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione per appalti con importo a base d'asta uguale o superiore a 40.000 euro, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali, come anche rappresentato nel Comunicato del Presidente avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l'"Attuazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012"- attraverso il sistema AVCP-PASS.

Ai sensi dell'art 81 comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016, è fatto obbligo, per le stazioni appaltanti e per i partecipanti alle pubbliche gare d'appalto d'importo a base d'asta pari o superiore ai 40.000 euro nei settori ordinari, di utilizzare esclusivamente l'AVCPASS per la verifica telematica dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Il sistema AVCPass consente ai soggetti, coinvolti a diverso titolo nelle procedure di gara pubbliche, di interagire e scambiare informazioni necessarie in tempi ridotti. Rispetto al processo tradizionale che prevedeva attività di richiesta/ricezione di documenti cartacei a soggetti diversi ed in modo reiterato nel tempo, il nuovo modello proposto prevede la disponibilità di documenti firmati digitalmente da parte di soggetti autorizzati utili per la comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

Gli operatori economici dovranno quindi registrarsi al sistema AVCP-Pass, il quale genererà un codice chiamato PASSoe (PASS per operatore economico), da allegare alla documentazione presentare in sede di gara.

La mancata registrazione o la mancata allegazione del PASSOE (PASS per operatore economico), non determina l'immediata sanzione dell'esclusione, ma l'obbligo per l'operatore economico di provvedere alla registrazione ed all'allegazione entro un termine perentorio di giorni 15, pena l'esclusione.

In considerazione dei fabbisogni informativi manifestati dagli operatori del mercato, come anche rappresentati dall'AVCP avente ad oggetto *"Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l'Attuazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012"*, sono state elaborate le FAQ (da consultare sul sito Anac già Avcp) finalizzate a chiarire il funzionamento del sistema AVCPass e le logiche sottese a quanto rappresentato nella Deliberazione dell'Autorità n. 111/2012, **ora Deliberazione dell'Autorità n. 157/2016.**

N.B. L'Operatore Economico partecipante oltre al rispetto degli adempimenti richiesti dal sistema AVCPASS, è obbligato alla presentazione cartacea di tutti i documenti richiesti dagli atti di gara.

CON IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del

5 gennaio 2016, viene adottato il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) e l'allegato 1 - istruzione per la compilazione.

Il DGUE è una dichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.

L'operatore economico ai fini della compilazione del DGUE è tenuto all'osservanza delle istruzioni di cui alla CIRCOLARE 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, ed all'utilizzo del file Dgue editabile ad esso allegato, *Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016).*

Con il DGUE l'operatore economico attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che il medesimo fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

L'operatore economico viene escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto nazionale se si rende colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

ovvero se non trasmette tali informazioni o non è in grado di presentare i documenti complementari.

Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell'art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata del presente procedimento è fissato in 270 (duecentosettanta) giorni naturale e consecutivi dalla data di presentazione delle offerte.

La Stazione appaltante, peraltro, si riserva di espletare la presente procedura anche in un termine più breve, nel qual caso l'operatore economico, ove risultasse aggiudicatario, prende atto ed accetta, fin da ora, che procederà tempestivamente alla stipula del contratto ed all'avvio dei servizi di cui alla presente procedura, nel rispetto dei termini di cui all'art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Afragola, in ogni caso, si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, la Stazione appaltante si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'articolo 80, 83 del D.Lgs. n.

50/2016 e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dalla stessa Amministrazione comunale ed aventi il medesimo oggetto della presente procedura.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

La Stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

ART.1) ENTE APPALTANTE

ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante comuni di Casoria, Afragola ed Arzano. Punti di contatto: Comune di Afragola - Servizio Segreteria Generale Tel. 0818529283-247 - pec: gare.contratti@pec.comune.afragola.na.it
ambiente@pec.comune.afragola.na.it - sua@pec.comune.casoria.na.it - protocollo@pec.comune.casoria.na.it

Categoria del servizio: categoria 16 riferimento del CPC 94 - CPV 90513000-6;

ART.2) OGGETTO DEL SERVIZIO E RICOGNIZIONE DEI LUOGHI

Affidamento da parte del Comune di Afragola (Na) in un unico lotto, del servizio di trattamento / recupero, (escluso il trasporto), ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti solidi urbani così classificabili ai sensi dell'Allegato D - parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

CER	DESCRIZIONE
20.01.08	Rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense e dalle utenze domestiche
20.02.01	Sfalci e potature
20.03.02	Rifiuti provenienti da mercato ortofrutticolo

L'oggetto prevalente - per l'appalto in specie, il trattamento e/o recupero, escluso il trasporto, (allegato C Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. da R1 ad R13) dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata codici CER come sopra classificati ai sensi dell'allegato D - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.-

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale prevede la raccolta delle diverse frazioni con il sistema di raccolta "porta a porta" ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche, nonché le frazioni raccolte nei mercati e nei Centri di Raccolta Comunali.

Tali rifiuti, saranno trasportati, tramite la Ditta affidataria, per conto e a spese del Comune (alle condizioni di seguito indicate), con autotreni, autoarticolati dotati di cassoni scarrabili, bilici e/o autocompattatori e navette, o mediante ogni altro mezzo idoneo in un impianto autorizzato (impianto-offerta : impianti di stoccaggio provvisorio - messa in riserva; impianti di stoccaggio provvisorio - deposito preliminare) con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208-210 del D.Lgs. n. 152/2006 oppure ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 ora sostituito dall'art. 213 del D.Lgs. n. 152/2006 Autorizzazione Integrata Ambientale, o nel caso di operatore economico con sede in altro Paese della Unione Europea, con autorizzazione equipollente vigente di cui al D.Lgs. n. 50/2016, per operazioni di recupero (Allegato C - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 da R1 a R13 operazioni di recupero) intestato all'Appaltatore medesimo, per i rifiuti di cui ai C.E.R. sopra

specificati, per una capacità ricettiva autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile (annuale) tale da accogliere tutte **le quantità (annuali) oggetto di appalto, di cui all'art. 5 del presente disciplinare.**

L'aggiudicatario è obbligato : a)relativamente ai CER in oggetto ad avviarli esclusivamente a recupero di materia e/o recupero di energia, in modo diretto o indiretto. In adempimento a tali obblighi, lo stesso è tenuto ad effettuare a proprie spese, numero uno (1) analisi di merceologia annuale per ogni singolo CER ed a fornire entro il mese di febbraio di ciascun anno, certificazione provante l'effettivo avvio a recupero di cui al punto a) immediatamente innanzi.

N.B. L'inadempimento a tale obbligo, costituisce clausola risolutiva espressa e comporta l'applicazione di penali oltre che l'esecuzione in danno all'appaltatore.

Per ricognizione dei luoghi si intende la libera facoltà e non l'obbligo di recarsi da parte del concorrente presso il territorio comunale, per la eventuale presa visione del territorio, del sistema di raccolta dei rifiuti ed il trasporto degli stessi, fermo restando che tipologia, quantità, qualità ed eterogeneità dei rifiuti è continuamente variabile.

L'operatore economico, nella persona del legale rappresentante del concorrente o dall'eventuale direttore tecnico o da persona appositamente delegata per iscritto dal legale rappresentante, se interessato a tale libera ricognizione, deve concordare il sopralluogo contattando il Comune.

La mancata ricognizione dei luoghi è ad esclusiva responsabilità dell'operatore economico, il quale nulla potrà eccepire in caso di aggiudicazione circa la tipologia, quantità, qualità ed eterogeneità dei rifiuti.

ART.3) ENTITÀ DEL SERVIZIO

Il quantitativo complessivo di rifiuti oggetto di appalto, è stimato in circa **9.850 tonnellate annue**.

Tale entità è presunta e suscettibile di incremento o decremento in funzione di diversi e molteplici fattori generali legati alla produzione e gestione dei rifiuti.

Quantitativo totale stimabile oggetto di appalto:

9.850 ton./anno, con oscillazione complessivamente del +/- 20% tonnellate alle stesse condizioni, patti e prezzi contrattuali.

Tale quantitativo è stimato e non vincolante; del pari sono stimate e non vincolanti le quantità dei singoli CER, (meglio specificate nell'art. 5 del presente disciplinare e nel prospetto economico allegato), potendo le stesse subire variazioni nel corso dell'appalto.

L'operatore economico resta edotto che il presente appalto è a misura, pertanto nel caso di mancato raggiungimento delle quantità stimate, o nel caso di mancato conferimento del rifiuto, non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

ART.4) LUOGO DI ESECUZIONE E TRASPORTO

Il presente appalto riguarda rifiuti prodotti nel territorio Comunale di Afragola - (Na).

I rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune tramite ditta affidataria del Servizio d'igiene urbana alla unica ed esclusiva condizione di seguito indicata al numero 1):

1) impianto proposto in sede di offerta localizzato ad una **distanza non superiore ai 70 Km** dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it).

Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato ad una distanza superiore a 70 Km dalla sede municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata, il costo di trasporto di 0,12 euro/tonnellata/km, oltre IVA, (0,14 euro/tonnellata/km, oltre IVA decurtato il ribasso offerto), per i soli km eccedenti i 70 (di andata e ritorno) è interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario, e da rimborsare al gestore del servizio di raccolta/trasporto/conferimento entro giorni 30 dalla presentazione della fattura.

Le distanze saranno valutate sulla base della percorrenza più rapida possibile dei mezzi **dalla** sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola,(Na) **alla** sede dell'impianto di conferimento con riferimento al chilometraggio rilevato con sistemi informatici.

Si prenderà quale riferimento il programma sul sito www.viamichelin.it - opzioni di itinerario: Il più rapido.

Come indirizzo di partenza utilizzare:

Città:	<i>Afragola -80021</i>
Indirizzo:	<i>Piazza Municipio 1, Afragola -</i>

Come indirizzo di arrivo utilizzare:

Città:	<i>Impianto di conferimento</i>
Indirizzo:	<i>Impianto di conferimento</i>

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore.

La sostituzione dell'impianto deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti offerti comporta la risoluzione del contratto d'appalto con l'onere per l'appaltatore del risarcimento

del danno.

Nel caso di ATI e con tutti gli impianti ubicati ad una **distanza non superiore ai 70 Km** dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it.), il trasporto sarà a cura e spesa del comune.

Nel caso di ATI con almeno un impianto ubicato ad una **distanza non superiore ai 70 Km** dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it.), il trasporto sarà a cura e spesa del comune **esclusivamente per tale impianto** che sarà l'unico ove verranno conferiti entrambi i rifiuti. In tal caso l'impianto deve essere autorizzato al trattamento/recupero di tutti i CER oggetto del presente appalto.

Nel caso di ATI con impianti ubicati ad una **distanza superiore ai 70 Km** dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it.), il costo di trasporto di 0,12 euro/tonnellata/km, oltre IVA, (0,14 euro/tonnellata/km, oltre IVA decurtato il ribasso offerto), per i soli km eccedenti i 70 (di andata e ritorno) è interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario, e da rimborsare al gestore del servizio di raccolta/trasporto/conferimento entro giorni 30 dalla presentazione della fattura.

In nessun caso saranno conferiti i rifiuti ad una distanza superiore ai 100 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata.

ART.5) IMPORTO PRESUNTO E AGGIUDICAZIONE

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

L'importo presunto per l'intero periodo di anni due (2) è pari a 2.618.000,00 € oltre IVA al 10%, pari ad 261.800,00 €, per un importo complessivo pari a € 2.879.800,00 € iva inclusa, come di seguito riportato:

Tabella B COSTO COMPLESSIVO APPALTO

CER		20.01.08	20.03.02	20.02.01	
A	Quantità tonnellate annue	9.250,00 t	500 t	100	
B	Costo unitario €/t	<u>136,00</u>	<u>85,00</u>	<u>85,00</u>	
C	Totale annuo C=A*B	1.258.000,00	42.500,00	8.500,00	1.309.000,00
D	Totale biennio D=C*2	2.516.000,00	85.000,00	17.000,00	2.618.000,00
E	I.V.A al 10 % E=D*10%	251.600,00	8.500,00	1.700,00	261.800,00
F	Totale I. I. F=D+E	2.767.600,00	93.500,00	18.700,00	2.879.800,00
G	Totale Compl.				2.879.800,00

Le modalità amministrative di partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle offerte, la documentazione e le certificazioni di capacità tecnico-economica e finanziaria da presentare a cura delle ditte concorrenti sono specificate nel presente disciplinare e negli atti di gara.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante un'unica offerta di ribasso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'affidamento del servizio di trattamento / recupero - escluso trasporto - dei rifiuti provenienti dalla RD.

Tabella A DETERMINAZIONE PREZZO €/TONN A BASE DI GARA IVA ESCLUSA

CER	DESCRIZIONE	BASE D'ASTA €/T	Q. TA'TON	IMPORTO PRESUNTO
20.01.08	Rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense	136,00	9.250	1.258.000,00
20.03.02	Rifiuti provenienti da mercato ortofrutticolo	85,00	500	42.500,00
20.02.01	Sfalci di patate	85,00	100	8.500,00
TOT			9.850	1.309.000,00

Tabella B COSTO COMPLESSIVO APPALTO

	CER		20.01.08	20.03.02	20.02.01	
A	Quantità tonnellate annue		9.250,00 t	500 t	100	
B	Costo unitario €/t		<u>136,00</u>	<u>85,00</u>	<u>85,00</u>	
C	Totale annuo	C=A*B	1.258.000,00	42.500,00	8.500,00	1.309.000,00
D	Totale biennio	D=C*2	2.516.000,00	85.000,00	17.000,00	2.618.000,00
E	I.V.A al 10 %	E=D*10%	251.600,00	8.500,00	1.700,00	261.800,00
F	Totale I. I.	F=D+E	2.767.600,00	93.500,00	18.700,00	2.879.800,00
G	Totale Compl.					2.879.800,00

Sarà pagato all'appaltatore esclusivamente il servizio effettivamente prestato, applicando il prezzo di aggiudicazione, moltiplicato per il quantitativo di rifiuti conferito a trattamento.

L'offerta va formulata in modo unico sui prezzi a base di gara di tutti i codici CER, in conformità al prescelto criterio del prezzo più basso a misura ai sensi dell' art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il prezzo complessivo indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sull'appalto da rendere, eccetto l'I.V.A.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, indeterminate, condizionate, pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'appalto.

Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924 e ss.mm.ii.

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, é valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924 e ss.mm.ii..

Gli oneri di sicurezza sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

I rischi di natura interferenziale non sussistono e pertanto i

relativi oneri sono pari a zero.

Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza Aziendale (o specifica) di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016, ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

La stazione appaltante si avvale della facoltà di non procedere all'aggiudicazione **se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016.**

ART. 6) DURATA

Il contratto avrà la durata di anni due (2) dalla data di registrazione del contratto, (o dalla consegna del servizio effettuata in via d'urgenza, se anteriore).

A tutela della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, il Committente avverte che la competenza in materia di gestione dei rifiuti è stata trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico (L.R. Campania N. 14/2016). In particolare, nel caso in cui, per sopraggiunte disposizioni normative, in tutto o in parte, dovessero subentrare nel servizio soggetti operanti su scala sovracomunale, si applicheranno le norme ivi previste, in mancanza il contratto in essere dovrà intendersi automaticamente risolto senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente (art. 40 comma 1 ultimo periodo L.R. Campania N. 14/2016).

Si precisa che è fatta salva la possibilità per il Comune, ai sensi dell'**Art. 32 comma 8 e comma 13 del D.Lgs n. 50/2016** di esigere l'inizio della esecuzione del servizio oggetto di appalto antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di particolari ragioni di urgenza o del verificarsi delle condizioni ivi indicate.

Alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato ai medesimi

patti e condizioni e prezzi, nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto preordinata a individuare il nuovo appaltatore. Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. **La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016.**

E' vietato il rinnovo tacito.

Si precisa altresì che l'operatore economico aggiudicatario resta obbligato al "c.d. quinto d'obbligo" o "estensione contrattuale", ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 7) NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROCEDURA DI GARA

L'appalto si attua nei modi indicati nel presente disciplinare, bando e capitolato speciale. Inoltre, trovano applicazione il D.Lgs n. 50/2016, il D.lgs.n.152/06 e ss.mm.ii., L.R.C. N. 14/2016, Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., (Codice antimafia), codice civile, il vigente regolamento dei contratti se ed in quanto applicabile, le ulteriori norme specifiche in materia nonché il Protocollo di legalità ed il piano di prevenzione della corruzione del Comune di Afragola di cui all'art. 32 del presente disciplinare.

ART.8) PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

L'Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet: www.comune.afragola.na.it, l'accesso gratuito, libero ed

incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'Amministrazione pertanto, non prenderà in considerazione, le richieste di invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- DGUE;
- Protocollo di legalità - www.utgnapoli.it;
- domanda di partecipazione
- modulo offerta

ART.9) INFORMAZIONI E RICHIESTE DI DOCUMENTI

Il presente bando, il disciplinare, Capitolato speciale d'appalto e DGUE sono reperibili sul profilo di committente del Comune di Afragola al seguente indirizzo : www.comune.afragola.na.it, -> sezione Concorsi e Gare -> Gare.

Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso il Settore Qualità e Vivibilità, Servizio Ambiente e Igiene Urbana del Comune, sito in Prolungamento Via Calvanese snc (dopo lo stadio Comunale Moccia), il lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, ovvero ritirati, previo pagamento delle spese.

Il termine ultimo per la richiesta dei documenti e informazioni è fissato fino al decimo (10) giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte.

L'Ente pubblicherà eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura solo ed

esclusivamente sul proprio sito internet:
www.comune.afragola.na.it, -> sezione Concorsi e Gare -> Gare.

Per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica, il concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente a mezzo pec : ambiente@pec.comune.afragola.na.it diretta al responsabile di gara - Responsabile del Procedimento ex art.31, D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., entro il perentorio termine di dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Tali richieste di informazioni, pena la non considerazione delle stesse, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC sopraindicata, e saranno riscontrate dal Comune direttamente al richiedente per iscritto via (PEC) e, se di interesse generale, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committenza: www.comune.afragola.na.it - link su pagina principale " - sez. "bandi di gara e contratti", almeno sette (7) giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte.

N.B. IN OGNI CASO, SI CONSIGLIA ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE, PRIMA DI PRESENTARE IL RELATIVO PLICO, DI VERIFICARE SUL PORTALE DELL'ENTE EVENTUALI RETTIFICHE O INFORMAZIONI SULLA GARA.

ART.10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati all'art. 45 del D.lgs. n. 50/016 e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del citato decreto e dei requisiti speciali di cui di seguito.

- Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti per cui la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono da imputarsi ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, pena esclusione di tutte le offerte.

- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena esclusione di tutte le offerte.

Si trascrive di seguito l'art.48, comma 7, primo periodo, D.Lgs. 50/2016:

"7. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. "

- I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), qualora non provvedano ad eseguire l'appalto direttamente mediante la propria organizzazione di impresa, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i indicato/i; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Si trascrive di seguito l'art.48, comma 7, primo periodo, D.Lgs. 50/2016:

"I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale."

Non possono altresì partecipare alla gara:

- le società che versino nei divieti di cui all'art. 13 comma 1

del D.L. 223 del 04/07/2006 come convertito in Legge 248 del 04/08/2006 e ss.mm.ii..

Le reti di operatori economici (di cui all'art. 3, commi 4-ter e ss., del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.) sono ammesse a partecipare alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese.

ART.11) RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI

Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti e Consorzi, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 sono ammessi a partecipare alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati, in possesso dei requisiti di ordine soggettivo di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui dell'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.

Qualora più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.

Data la natura del servizio, trattamento / recupero di rifiuti, esso non è scindibile in parte prevalente e parte scorporabile, pertanto l'unica Ati possibile è quella di tipo orizzontale.

L'ATI, al fine di garantire l'immodificabilità, deve specificare le parti del servizio o quote o misura percentuale eseguita da ciascuna associata.

Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari :

a) I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale,

devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento;

b) Ati ORIZZONTALE : il requisito dell'autorizzazione regionale alla gestione dell'impianto di trattamento/recupero dei CER in oggetto, deve essere posseduto e dichiarato da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, per tutti i CER e per quantità corrispondenti alla misura della quota di partecipazione, significando nel caso concreto ed in presenza di un Ati ORIZZONTALE composta da due imprese, di nome *alfa* e *beta* in Ati al 60% e 40 %, che *alfa* deve essere autorizzata al trattamento/recupero *di tutti i CER* e per quantità pari al 60 % (quota di partecipazione) delle quantità annuali in appalto, mentre *beta* deve essere autorizzata al trattamento/recupero di tutti i CER e per quantità pari al 40 % (quota di partecipazione) delle quantità annuali in appalto.

c) I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativo,
possono essere posseduti e assolti cumulativamente, da parte dell'A.T.I., fino ad arrivare alla soglia minima richiesta dalla gara, fermo restando il possesso dei medesimi requisiti da parte delle imprese riunite nella misura corrispondente alle quote di partecipazione;

In caso di Ati con avvalimento interno, l'operatore ausiliario/avvalso ovvero che cede o presta il requisito, a seguito del prestito medesimo deve comunque risultare in possesso dei requisiti richiesti nella misura corrispondente alla quota di partecipazione;

E' consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tal caso essi dovranno, a pena di esclusione:

a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario, specificare il modello (orizzontale o

verticale), nonché le parti del servizio o quote o misura percentuale eseguita da ciascuna associata;

b) sottoscrivere l'offerta economica congiuntamente con tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

c) assumere l'impegno che, in tal caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile ad uno di essi, qualificato come mandatario, ed espressamente indicato, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

d) produrre la garanzia provvisoria, (l'impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, l'impegno del garante al rinnovo della garanzia nel corso della procedura in caso di scadenza), che dovrà essere necessariamente intestata, a tutte le imprese costituenti il raggruppamento, e quindi anche alle imprese mandanti e non alla sola capogruppo designata. Nell'ipotesi in cui concorra alla gara un consorzio la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, a *pena di esclusione* dovrà essere intestata al consorzio stesso. Per la riduzione della garanzia provvisoria tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio devono possedere e presentare in sede di gara la certificazione di qualità. Tale principio trova applicazione anche per la garanzia definitiva.

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno, a pena di esclusione:

a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso, nonché i singoli partecipanti al raggruppamento, possiedono i requisiti richiesti;

b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario scrittura privata autenticata, dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, ovvero copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla legge;

c) indicare le parti del servizio o quote o misura percentuale eseguita da ciascun componente del raggruppamento costituito;

d) produrre la garanzia provvisoria, (l'impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva), l'impegno del garante al rinnovo della garanzia nel corso della procedura in caso di scadenza), che dovrà essere intestata, alla capogruppo mandataria del raggruppamento. Nell'ipotesi in cui concorra alla gara un consorzio la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, a pena di esclusione dovrà essere intestata al consorzio stesso. Per le riduzione della garanzia provvisoria, la certificazione di qualità deve essere presentata in sede di gara ed intestata sia alla capogruppo mandataria del raggruppamento sia alla/e mandante/i. Tale principio trova applicazione anche per la garanzia definitiva;

Si riporta di seguito l'art. 48 del Dlgs n. 50/2016 :

Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

1.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3.

4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6.....

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi [17,] 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere

dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART.12) AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento (ausiliato), di cui all'articolo 45 del D.Lgs n. 50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, (ausiliario) anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.

Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 89 del

D.Lgs. 50/2016.

In caso di avvalimento, dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:

a) una dichiarazione del concorrente attestante il ricorso all'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) DGUE sottoscritto dal concorrente attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 ;

c) DGUE sottoscritto dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

N.B. il contratto di avvalimento deve essere preciso e specifico relativamente all'oggetto;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85,

86 e 88, del D.Lgs. 50/2016 se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano i criteri di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

In caso di avvalimento, le operazioni di trattamento/recupero, devono essere svolte esclusivamente dall'operatore economico partecipante.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

L'impresa ausiliaria non può assumere il ruolo di subappaltatore, in quanto non ammesso il subappalto.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali

dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è ammesso l'avvalimento della certificazione accreditata ai sensi della norma ISO 14001(o registrazione EMAS), della norma UNI EN ISO 9001:2008 (certificazione di qualità aziendale riferito ai servizi oggetto di appalto) e della norma OHSAS 18001 (certificazione di qualità relativa al sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori in corso di validità emessa da organismo accreditato)

ART.13) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei sotto riportati requisiti minimi, meglio specificati in seguito.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

ART.13.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

13.1.1) sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 80 e 94 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

13.1.2) Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/99;

13.1.3) Assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti;

13.1.4) assenza di provvedimenti ostativi all'assunzione di pubblici contratti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e ss.mm.ii, D.Lgs. n. 159/2011, Codice Antimafia;

13.1.5) non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni o qualora se ne siano avvalsi, che il periodo di emersione si sia concluso;

13.1.6) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., con oggetto sociale ed attività effettivamente esercitata di cui all'oggetto di gara ;

13.1.7) Autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui all'art. 208 e ss. del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (di seguito meglio specificate) recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto;

13.1.8) certificazione accreditata ai sensi della norma ISO 14001 (o registrazione EMAS), della norma UNI EN ISO 9001:2008 (certificazione di qualità aziendale riferito ai servizi oggetto di appalto) e della norma OHSAS 18001 (certificazione di qualità relativa al sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori in corso di validità emessa da organismo accreditato) e/o certificazioni equivalenti o superiori nei contenuti di garanzia;

Relativamente alla certificazione accreditata ai sensi della norma ISO 14001 o registrazione EMAS : a) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 comma 1, sono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e sono ammessi altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste; b) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 comma 2, sono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e qualora gli operatori economici

abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

Si precisa che gli incisi << *altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità* >> o << *altre prove documentali delle misure di gestione ambientale* >>, costituiscono onere dimostrativo dell'operatore economico, ed in quanto tali devono essere prodotte ed esibite ai fini della verifica di attendibilità, essendo inappropriato il ricorso allo strumento dell'autocertificazione o autodichiarazione, e possono essere fornite, (a titolo esemplificativo e non esaustivo), o con la dimostrazione del possesso di certificati di sistemi di gestione ambientali sostanzialmente equivalenti o superiori, nei contenuti di garanzia, ai richiesti certificati ISO 14001 o registrazione EMAS, oppure mediante il ricorso a fonti autorevoli con dichiarazioni provenienti da soggetti terzi, di riconosciuta indipendenza e di comprovata capacità tecnica ed esperienza professionale specifica nel settore.

In caso di partecipazione di concorrenti plurimi, R.T.I./consorzi/Reti d'impresa, etc. le certificazioni e accreditate ai sensi della norma ISO 14001 (o la registrazione EMAS), della norma UNI EN ISO 9001:2008 e della norma OHSAS 18001 devono essere possedute da tutti i partecipanti plurimi;

13.1.9) Dichiarazione di impegno a fornire almeno un impianto alternativo in caso di fermo dell'impianto proposto in sede di gara (al fine di garantire la non interruzione del servizio di pubblica utilità oggetto della presente procedura di gara)

13.1.10) dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni, almeno per un anno, presso un Ente Locale, un servizio analogo a quello di gara

ART. 13.2) REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO - FINANZIARIA

a) aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari, precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, triennio 2013-2014-2015, un fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad € 1.309.000,00 i.e;

NOTA. Ai sensi dell' art. 86 comma 4 del D.Lgs 50/2016, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, aggiudicatario e secondo classificato, viene fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. Gli operatori economici a dimostrazione del possesso dei requisiti economico finanziari, devono dichiarare (mediante DGUE) di soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria (mediante compilazione della parte IV, sezione B, 1a, 1b del DGUE), producendo successivamente copia del Bilancio, corredata dalla relativa nota di deposito e corredata dalla ricevuta di presentazione, ai sensi della lettera b) dell'allegato XVII, parte I, e una dichiarazione concernente il fatturato globale ed il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto ai sensi della lettera c) dell'allegato XVII, parte I.

b) almeno n. 2 idonee referenze rilasciate da istituti di credito diversi dalle quali risulti la serietà, la solidità e la correttezza dell'impresa;

ART. 13.3) REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO - ORGANIZZATIVA

1) Aver eseguito nell'ultimo triennio 2013-2014-2015 servizi analoghi a quello oggetto di appalto (trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati ivi compreso del servizio oggetto del presente appalto, relativo ad uno o più codice CER solidi urbani, svolto per un Ente Pubblico per un quantitativo di rifiuti trattati annuo non inferiore a 9.850 t.

2) aver svolto negli ultimi tre anni, almeno per un anno servizio analogo a quello oggetto di gara in favore di un Ente Locale.

E' ammesso l'avvalimento dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016.

In tal caso il concorrente dovrà produrre tutta la documentazione prescritta dal citato art. art. 89 del D.Lgs. n.50/2016.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti

dell'impresa avvalsa. Pertanto anche il legale rappresentante della ditta ausiliaria dovrà produrre la dichiarazione di accettare di essere sottoposto alle verifiche.

NOTA. Ai sensi dell' art. 86 comma 4 del D.Lgs 50/2016, la prova della capacità tecnico organizzativa dell'operatore economico, aggiudicatario e secondo classificato, viene fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte II. Gli operatori economici a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa, devono dichiarare (mediante DGUE) di soddisfare i requisiti di capacità tecnico organizzativa, (mediante compilazione della parte IV, sezione C, 1b del DGUE), producendo successivamente certificati e/o attestazioni circa l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, ai sensi della lettera ii) dell'allegato XVII, parte II.

ART. 14) GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'operatore economico concorrente deve presentare ed allegare ai documenti amministrativi da inserire nella busta A, (come indicato all'art. 15.5), una garanzia provvisoria della serietà dell'offerta, in originale, **sotto forma di cauzione o di fideiussione**, a sua scelta, per un importo pari al 2 % dell'importo a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, pari ad **€ 52.360,00**.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

N.B.: nel caso di versamento in titoli del debito pubblico o di polizza emessa da intermediario finanziario o in contanti, alla quietanza va allegata dichiarazione di Istituto Bancario o Assicurativo che si impegna a rilasciare cauzione definitiva.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art. 93, commi 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- 3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il termine eventuale di validità massimo della predetta garanzia è stabilito in giorni 270 dalla data di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico partecipante o aggiudicatario è obbligato alla presentazione a corredo dell'offerta, dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata massima innanzi indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 :

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN

ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbonfootprint) di prodotto ai sensi della

norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 93 del Dlgs n. 50/2016, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del Dlgs n. 50/2016, (che qui si intende integralmente trascritto), qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi dell'art. 103. (Garanzie definitive) del DLgs n. 50/2016:

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7.

8.

9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11.....

ART. 15) DOCUMENTAZIONE DI GARA

In ottemperanza all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la misura della sanzione per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016, è fissata in **€ 5.000,00**;

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, **a pena d'esclusione dalla gara**, il plico (non trasparente), contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica, deve essere, **a pena di esclusione dalla gara**, debitamente chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo trasparente (o materiale plastico equipollente) e controfirmato sui lembi di chiusura, e **a pena di esclusione dalla gara**, deve pervenire, a mezzo dell'Ente Poste

Italiane, con raccomandata o posta celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito, o a mano, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 28/11/2016 al seguente indirizzo: "Stazione Unica Appaltante Ufficio Protocollo Comune di Casoria (NA)- P.zza Cirillo, 80026 Casoria (NA) - Italia".**

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata, **pena l'esclusione dalla gara,** :

- la dicitura **"NON APRIRE - PROCEDURA APERTA servizio di trattamento/recupero - escluso trasporto - dei CER provenienti dalla RD Comune di Afragola (Na),** o comunque, una dicitura dalla quale si evinca in modo chiaro ed inequivocabile che il plico contiene l'offerta per la presente procedura.

- in caso di impresa singola : la denominazione completa del mittente, la partita iva, il telefono, fax ed indirizzo di PEC;

- In caso di A.T.I./R.T.I./CONCORZI/costituti o costituendi indicare, la denominazione completa, la partita iva, il telefono, fax ed indirizzo di PEC : a) dell'impresa mandataria capogruppo e tutte delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituendo; b) dell'impresa mandataria capogruppo in caso di R.T.I. costituito; c) di tutte le imprese che partecipano in caso di consorzio costituendo; d) del consorzio in caso di consorzio costituito;

- In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, indicare AVVALIMENTO, impresa ausiliaria ed ausiliata;

Il plico deve contenere, **pena l'esclusione dalla gara,** al suo interno due (2) buste (non trasparenti) separate, che dovranno, **pena l'esclusione dalla gara,** essere chiuse, sigillate con ceralacca o nastro adesivo trasparente (o materiale plastico equipollente) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, **pena l'esclusione dalla gara,** l'intestazione del mittente singolo o

gruppo, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione Amministrativa";

"B - Offerta Economica";

N.B. Oltre ai motivi di esclusione prescritti dalla direttiva europea 2014/24/UE e riportati nel (DGUE) parte III, lettera A,B,C, sono previsti ulteriori motivi di esclusione di cui alla legislazione nazionale Italiana, D.Lgs. n. 50/2016 e norme specifiche di materia, richiamati nell'allegato DGUE elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; L'operatore economico ai fini della compilazione del DGUE è tenuto all'osservanza delle istruzioni di cui alla CIRCOLARE 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, ed all'utilizzo del file Dque editabile ad esso allegato, Linee guida per la ompilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016).

Nella busta "A-Documentazione Amministrativa ", (non trasparente), che porta la medesima intestazione e forma precedentemente indicata (recante sull'esterno l'intestazione del mittente singolo o gruppo, l'oggetto della gara e la dicitura : **"busta A - Documentazione Amministrativa"**), devono essere contenuti, **pena l'esclusione dalla gara,** i documenti di seguito indicati (**in ordine numerico da 15.1 a 15.7**) :

15.1)

La domanda di partecipazione, redatta secondo il documento di gara unico europeo (DGUE), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, a pena d'esclusione dalla gara.

Relativamente alla modalità di risposta, l'operatore economico oltre ad indicare la risposta («sì»/«no»), deve fornire le informazioni richieste dal DGUE in modo analitico con risposta breve, contenente tutti gli

estremi identificativi per consentire l'acquisizione e la verifica dei dati dichiarati.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.

Non è richiesta l'autenticazione della firma da apporsi in calce alla domanda di partecipazione (DGUE) a condizione che la domanda stessa (DGUE) sia corredata, a pena d'esclusione dalla gara, da un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

15.2)

Dichiarazione sostitutiva espressamente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa sotto forma di responsabilità penale e su un unico documento, **completa di tutti gli estremi identificativi**, con la quale i soggetti menzionati nell'art. 80 comma 3 del Dlgs n. 50/2016, a pena d'esclusione dalla gara, dichiarano :

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell'articolo 80 comma 1, lettera a),b),c),d),e),f),g); comma 2, comma 4, comma 5 lettera a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m), del Dlgs n. 50/2016;

- **Ai fini del comma 1)** lettera a),b),c),d),e),f),g), i soggetti menzionati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno,

altresì, attestare la propria situazione penale personale anche non inerente all'attività professionale;

- **Ai fini del comma 2)**, i soggetti menzionati nell'art. 80 comma 3 del Dlgs n. 50/2016, dovranno, dichiarare che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- **Ai fini del comma 3)**, i soggetti menzionati nell'art. 80 comma 3 del Dlgs n. 50/2016, o personalmente il cessato dalla carica nell'anno precedente alla pubblicazione della gara, dovrà, dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell'articolo 80 comma 1, lettera a),b),c),d),e),f),g), ovvero, nel caso di condanne, indicare le relative sentenze e gli atti e le misure di effettiva dissociazione adottati;

- **Ai fini del comma 5) lettera c)**, i soggetti menzionati nell'art. 80 comma 3 del Dlgs n. 50/2016, dovranno, altresì dichiarare, i casi in cui sono incorsi nelle seguenti ipotesi: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- **Ai fini del comma 5) lettera m)**, i soggetti menzionati nell'art. 80 comma 3 del Dlgs n. 50/2016, dovranno, altresì, attestare la propria situazione personale dichiarando a secondo dei casi:

1) di **non trovarsi** in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla procedura di gara e di aver pertanto formulato l'offerta autonomamente;

2) di **non essere/essere** a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con i quali si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

15.3)

Dichiarazione sostitutiva espressamente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa sotto forma di responsabilità penale e su un unico documento, **completa di tutti gli estremi identificativi**, con la quale i soggetti menzionati nell'art. 80 comma 3 del Dlgs n. 50/2016, dichiarano :

a) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale ed attività effettivamente esercitata di cui all'oggetto di gara;

b) il possesso dell'Autorizzazione alla realizzazione, gestione ed esercizio dell'impianto, in corso di validità (impianti di stoccaggio provvisorio - messa in riserva ; impianti di stoccaggio provvisorio - deposito preliminare), per **il tipo** di CER, e per i **quantitativi** annuali di cui all'art. 5 del presente disciplinare - rilasciata ai sensi della vigente normativa ambientale, intestato all'operatore economico, per i rifiuti di cui ai codici C.E.R. sopra specificati, per una capacità ricettiva autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile tale da accogliere le quantità annuali oggetto di appalto;

c) l'iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);

d) dichiarazione di impegno a fornire almeno un impianto alternativo in caso di fermo dell'impianto proposto in sede di gara (al fine di garantire la non interruzione del servizio di pubblica utilità oggetto della presente procedura di gara)

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata e di un numero di fax ai fini delle comunicazioni e/o informazioni e notificazioni,

nonché accettazione dell'inoltro delle stesse mediante il mezzo della posta elettronica certificata e/o del fax;

f) la distanza chilometrica dell'ubicazione dell'impianto di conferimento dalla sede Municipale, Piazza Municipio1, Comune di Afragola (Na), secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente disciplinare ed art. 7 del CSA. Alla dichiarazione deve essere allegata la stampa dell'itinerario di cui all'art. 4 del presente disciplinare ed art. 7 del CSA;

g) l'accettazione incondizionata del Capitolato Speciale d'Appalto, disciplinare di gara, Bando di gara e Protocollo di Legalità (quest'ultimo da stampare sul sito www.utgnapoli.it). Si precisa che tutte le condizioni e clausole del protocollo di legalità si intendono integralmente trascritte e riportate nel presente disciplinare ed in tutti gli atti di gara della presente procedura, e che le stesse sono prevalenti rispetto ad ogni altra prescrizione legale, regolamentare e rispetto ai medesimi atti di gara;

h) la presentazione dell'istanza - indicando gli estremi identificativi - di iscrizione nella **c.d. "white lists"**, di cui alla vigente normativa antimafia, Codice Antimafia, Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, così come modificato dalla L. n. 114/2014 e D.Lgs.13 ottobre 2014 n. 153, nonché dal D.P.C.M. n. 193/2014;

i) dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni, almeno per un anno, presso un Ente Locale, un servizio analogo a quello di gara;

15.4) codice chiamato PASSOE (PASS per operatore economico), **ai sensi dell'art 81 comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016**, iscrizione al sistema AVCPass;

15.5) ricevuta di versamento del contributo di €uro 140,00 all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con il codice CIG della presente gara di cui all'art. 16 del disciplinare, **a pena d'esclusione dalla gara**;

15.6) a) Cauzione provvisoria; **aa)** impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva; **aaa)** impegno del fideiussore al rinnovo della garanzia nel corso della procedura in caso di scadenza, di cui al precedente art. 14), ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016, **a pena d'esclusione dalla gara;**

15.7) a pena d'esclusione dalla gara certificazioni di qualità:

- ai sensi della norma ISO 14001 (o registrazione EMAS) rilasciata da enti accreditati

- ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 (certificazione di qualità aziendale riferito ai servizi oggetto di appalto);

- ai sensi della norma OHSAS 18001 (certificazione di qualità relativa al sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori in corso di validità emessa da organismo accreditato); fermo restando la possibilità per i concorrenti di comprovare il rispetto degli standard richiesti in altro modo (parere ANAC 98/2011 - parere ANAC 70/2016) ossia mediante certificazioni di sistemi di gestione per la qualità sostanzialmente equivalenti o superiori, nei contenuti di garanzia, oppure mediante dichiarazioni provenienti da soggetti terzi di riconosciuta indipendenza e di comprovata esperienza professionale specifica nel settore.

Nel caso di CONSORZI di imprese, produrre inoltre:

a) L'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;

b) La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

15.8) almeno n. 2 idonee referenze rilasciate da istituti di credito diversi dalle quali risulti la serietà, la solidità e la correttezza dell'impresa.

Nel caso di RETE D'IMPRESE attenersi inoltre:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA

PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.; inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B. In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune.

Quest'ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

N.B.

1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.

2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs.60/2016.

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESSE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

Il DGUE e la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 15.2 del disciplinare di gara devono essere prodotti e sottoscritti dal legale rappresentante dell'organo comune e dalle imprese retiste partecipanti.

La cauzione provvisoria e l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e dalle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

Il DGUE e la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 15.2 del

disciplinare di gara devono essere prodotti e sottoscritti dal legale rappresentante dell'organo comune e dalle imprese retiste partecipanti.

La cauzione provvisoria e l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione. A pena di esclusione, i requisiti di partecipazione e di esecuzione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione - **alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta e/o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente, salvo i casi indicati dalla legge.**

Nel caso di ricorso al R.T.I. e C.O.O.E produrre ed allegare tutta la documentazione prevista dall'Art. 48 D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento produrre ed allegare tutta la documentazione prevista dall'Art. 89 D.Lgs. n. 50/2016.

I certificati potranno essere sostituiti da apposite dichiarazioni rese ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la consapevolezza delle sanzioni penali ivi previste, allegando documento d'identità non autenticato in corso di validità.

A pena di esclusione dalla gara, tutte le dichiarazioni o autocertificazioni relative alla "documentazione amministrativa"

devono essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di A.T.I. E CONSORZI COSTITUITI, la sottoscrizione con firma leggibile e per esteso deve essere effettuata dal rappresentante legale della capogruppo/mandataria; nel caso di A.T.I. E CONCORZI NON COSTITUITI, la sottoscrizione con firma leggibile e per esteso deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate

Si provvederà all'esclusione della gara, nel caso di offerte pervenute oltre il termine tassativo previsto per la presentazione delle stesse.

Con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, costituiscono cause di esclusione dalla gara, le seguenti ipotesi :

- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse;
- mancato inserimento dell'offerta economica e dei documenti amministrativi in buste separate, debitamente sigillate, all'interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica.

Costituiscono ulteriori cause di esclusione dalla gara, in aggiunta a quelle prescritte dalla normativa vigente, la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione (DGUE) e dell'offerta economica, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza ai sensi del Dlgs n. 50/2016. L'insanabilità

della mancata sottoscrizione attiene alla domanda di partecipazione, all'offerta economica, e relativamente al R.T.I. costituendo, in caso di mancata sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Nella busta "B-Offerta economica", che porta la medesima intestazione e forma precedentemente indicata (recante sull'esterno l'intestazione del mittente singolo o gruppo, l'oggetto della gara e la dicitura : " B - Offerta Economica"), deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara:**

A) L'offerta economica unica, in bollo da € 16,00, redatta in forma libera, deve essere incondizionata e deve contenere il ribasso offerto, espresso oltre che in cifre (il ribasso non più di due decimali oltre la virgola) anche in lettere, rispetto ai prezzi a base d'appalto espresso in €/tonn.

L'offerta va formulata in modo unico sui prezzi a base di gara di tutti i codici CER, in conformità al prescelto criterio del prezzo più basso a misura ai sensi dell' art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il prezzo complessivo indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sull'appalto da rendere, eccetto l'I.V.A.

Non sono ammesse, **a pena d'esclusione dalla gara,** offerte parziali, indeterminate, condizionate, pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'appalto.

I concorrenti devono indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza Aziendale (o specifica) di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016, ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924.

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, é valida l'indicazione più vantaggiosa per

l'amministrazione ai sensi dell'art. 72 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924.

Gli oneri di sicurezza sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

I rischi di natura interferenziale non sussistono e pertanto i relativi oneri sono pari a zero.

Non è richiesta l'autenticazione della firma da apporsi in calce all'offerta a condizione che la domanda stessa sia corredata, **a pena d'esclusione dalla gara**, da un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

A pena di esclusione dalla gara, l'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di A.T.I. E CONCORZI COSTITUITI, la sottoscrizione con firma leggibile e per esteso deve essere effettuata dal rappresentante legale della capogruppo/mandataria; nel caso di A.T.I. E CONCORZI NON COSTITUITI, la sottoscrizione con firma leggibile e per esteso deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Rete d'impresa:

- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tal caso L'OFFERTA dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

- Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso L'OFFERTA dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

ART.16) CONTRIBUTO AVCP - Comprova del pagamento del contributo alla Avcp

Allegare, a pena di esclusione dalla gara, ricevuta pagamento contributo alla Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici o scontrino in originale di attestazione versamento di **€uro 140,00** come stabilito in base all'art. 2 alla Deliberazione della Avcp n. 163 del 22 dicembre 2015 (Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000), secondo le Istruzioni disponibili all'indirizzo: [http://www.avcp.it /riscossioni.html](http://www.avcp.it/riscossioni.html) del 1.1.2011, che si riportano di seguito per estratto per le parti salienti):

B.2 Operatori economici

Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto

B.1[(Stazioni Appaltanti] devono versare il contributo, nella misura prevista 600,00 € entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico..... L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

B.3 Operatori economici esteri Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Il mancato versamento della contribuzione è condizione di esclusione dalla procedura di gara.

In caso di RTI costituendo o costituito il versamento della contribuzione va effettuato da uno qualsiasi dei membri.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

17. L'apertura dei plichi di offerta e delle due buste ivi

contenute, avverrà nell'ufficio comune del Soggetto Aggregatore/centrale unica di committenza - Cuc istituita presso il Comune di Casoria (Na) o in altra sede preventivamente comunicata ai partecipanti a mezzo PEC, almeno due giorni prima o in caso di urgenza almeno 24 ore prima.

Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle Ditte/Società offerenti, o persone munite di apposita delega scritta conferita dai primi, anche non notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente, congrua, idonea.

La stazione appaltante si riserva, motivatamente, di annullare o revocare il bando di gara e/o di non pervenire all'aggiudicazione e/o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e si riserva altresì la facoltà ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016.

18. Il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/centrale unica di committenza - Cuc (ai sensi degli artt. 32,33,37 e 38 del Dlgs n. 50/2016, nonché ai sensi delle linee guida Anac - Rup) in qualità di Presidente del seggio di gara, in seduta pubblica, procederà, **per ogni singolo concorrente** :

- alla numerazione e sottoscrizione del plico secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'Ente;
- alla verifica della presentazione del plico nei termini perentori di scadenza delle offerte (verifica di tempestività);
- alla verifica della corretta chiusura/integrità del **plico di offerta** presentati dagli offerenti, contenenti le due buste("A-Documentazione amministrativa" ; "B-Offerta economica")(verifica

di integrità e regolarità formale del plico);

19. Indi, il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/Cuc, sempre in seduta pubblica, **procederà per ogni singolo concorrente ammesso** e secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'Ente:

- all'apertura del plico;
- alla verifica della presenza delle **due buste** ivi contenute ("*A-Documentazione amministrativa*"; "*B-Offerta economica*");
- alla verifica della corretta chiusura/integrità delle **due buste** ivi contenute ("*A-Documentazione amministrativa*"; "*B-Offerta economica*");
- all'apertura della **busta "A-Documentazione amministrativa"** ed alla constatazione, esame e verifica della completezza e regolarità della documentazione contenuta nella medesima busta "*A-Documentazione amministrativa*", ai fini dell'ammissione alla successiva fase dell'apertura dell'offerta economica;

Il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/centrale unica di committenza - Cuc, potrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5,86,87 del Dlgs n. 50/2016, chiedere agli offerenti e ai candidati, **in qualsiasi momento nel corso della procedura**, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tali documenti dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla relativa richiesta scritta che a tal fine sarà trasmessa a mezzo pec.

La stazione appaltante, qualora possibile, procede per il tramite della BDNCP. **In tal caso la documentazione dovrà essere resa disponibile dal concorrente attraverso il sistema AVCPASS entro il termine perentorio indicato. Qualora la predetta documentazione non venga fornita o ovvero qualora la stessa non confermi quanto dichiarato dai concorrenti nell'offerta presentata, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, all'esclusione dalla procedura, all'escussione della garanzia provvisoria ed alle**

comunicazioni obbligatoria all'Anac.

Ai sensi e per gli effetti, nonché nei limiti previsti dall'art. 83 del Dlgs n. 50/2016 nel caso di irregolarità formali troverà applicazione la disciplina di cui al comma 9 del menzionato art. 83 del Dlgs n. 50/2016 in materia del c.d. soccorso istruttorio, e a tal fine con comunicazione scritta trasmessa a mezzo pec (ai corrispondenti recapiti indicati dal concorrente), si assegnerà al concorrente autore dell'irregolarità formale un termine perentorio non superiore a 10 giorni per sanare detta irregolarità. Solo nel caso in cui si tratti di irregolarità essenziali sanabili ed il concorrente provvede alla regolarizzazione sarà tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 del presente disciplinare, presentando contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente **è escluso dalla gara**.

Concluse, per ogni singolo concorrente ammesso, le operazioni innanzi indicate, il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/Cuc, sempre in seduta pubblica, procederà :

- al sorteggio, ai sensi dell'art.97 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, di uno tra i metodi di calcolo della soglia di anomalia per la valutazione della congruità delle offerte (verifica dell'offerta anormalmente bassa), previsti nelle lettere a,b,c,d,e, dell'art.97 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 ;

- all'eventuale sorteggio, in conformità a quanto previsto dell'art.97 comma 2 lettera e) del Dlgs n. 50/2016, di uno dei valori tra : 0,6 - 0,8- 1- 1,2- 1,4, quale coefficiente da utilizzare nel caso in cui ricorra la previsione di cui all'art.97 comma 2 lettera e)del Dlgs n. 50/2016;

20. Dopo di chè il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/Cuc, sempre nella medesima o altra seduta pubblica - salvo, nel caso ne ricorrano i presupposti, di procedere a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016

- procederà, **per ogni singolo concorrente ammesso** e secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'Ente:
- all'apertura della busta "*B-Offerta economica*" ed a leggerne il contenuto;
- alla formazione della graduatoria di gara;

21. Successivamente Il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/centrale unica di committenza - Cuc, procederà ai sensi del comma 1,2,4,5,6,7 dell'art. 97 del Dlgs n. 50/2016, alla verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse - secondo il criterio già sorteggiato in seduta pubblica - sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, attivando il sub procedimento di richiesta per iscritto - assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni - della presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. La stazione appaltante **esclude l'offerta** solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2, o se è accertato, a seguito delle spiegazioni scritte fornite, che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi delle lettere, a,b,c,d, del comma 5 dell'art. 97 del Dlgs n. 50/2016.

Pertanto si procederà, nell'ordine :

- alla determinazione della soglia di anomalia, risultante dall'applicazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia sorteggiato in seduta pubblica ed all'attivazione e svolgimento della procedura di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al comma 5 dell'art. 97 del Dlgs n. 50/2016;
- alla dichiarazione della proposta di aggiudicazione;
- ad attivare la procedura di verifica dell'inesistenza dei motivi di esclusione dalla procedura e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica - finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui al presente disciplinare di gara. A tal fine si procederà

anche ai sensi dell'art. 85 comma 5,86,87 del Dlgs n. 50/2016 a richiedere ai concorrenti risultanti primi e secondi in graduatoria provvisoria, la produzione - entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla relativa richiesta scritta che a tal fine sarà trasmessa a mezzo pec - della documentazione ai fini del controllo sulla inesistenza dei motivi di esclusione dalla procedura e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica - finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui al presente disciplinare di gara. La stazione appaltante, qualora possibile, svolge le verifiche tramite la BDNCP. **In tal caso la documentazione dovrà essere resa disponibile dal concorrente attraverso il sistema AVCPASS entro il termine perentorio indicato. Qualora la predetta documentazione non venga fornita o ovvero qualora la stessa non confermi quanto dichiarato dai concorrenti nell'offerta presentata, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, all'esclusione dalla procedura, all'escussione della garanzia provvisoria ed alle comunicazioni obbligatoria all'Anac.**

22. In caso di parità di offerta : trova applicazione l'art.77, Regio Decreto n. 827/24 e ss.mm.ii..

23. Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/Cuc potrà stabilire la sospensione temporanea della stessa con il rinvio a nuova data, e avvalersi di eventuali consulenze a meri fini istruttori con esperti interni od esterni al Comune, ivi compresi Studi legali.

Cfr. Consiglio di Stato (Sez. V, 23 novembre 2010 n. 8155):

«Il principio di continuità e di concentrazione della gara non è assolutamente insuscettibile di eccezioni, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscano l'espletamento delle operazioni in unica seduta (Cons. St. sezione V, 18.11.2002 n. 6388, 3.1.2002 n. 5). Tra queste possono in effetti annoverarsi la particolare complessità delle valutazioni da svolgere o l'elevato numero delle offerte da giudicare. In tali casi, tuttavia, l'esigenza di continuità impone comunque l'osservanza, nello svolgimento delle operazioni, del minimo intervallo temporale tra una seduta e l'altra e delle massime garanzie di conservazione dei plichi contenenti le singole

offerte».

24. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

25. Le comunicazioni agli offerenti avverranno nel rispetto di quanto statuito dall'art.76 del D.Lgs. n. 50/2016.

26. L'approvazione della proposta aggiudicazione, dichiarata nel verbale di gara, e l'aggiudicazione (ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016), con efficacia sospensivamente condizionata al positivo esito delle verifiche dei requisiti soggettivi ed oggettivi, avverrà con Determina Dirigenziale entro 30 gg. dalla trasmissione dei verbali di gara.

Il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/Cuc procederà, in seguito, alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale/morale dichiarati e della capacità professionale-finanziaria dell'aggiudicatario definitivo dichiarata in gara, onde pervenire all'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016.

27. Con Determinazione del Dirigente, si procederà alla aggiudicazione efficace ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016.

28. Con Determinazione del Dirigente si procederà allo svincolo/restituzione delle garanzie provvisorie (cauzioni/fidejussioni e contanti) dei concorrenti non risultati aggiudicatari entro 30 gg. dalla aggiudicazione definitiva, escluso il concorrente aggiudicatario e secondo classificato; a questi ultimi saranno restituite entro 30 gg dalla stipulazione del contratto.

29. Avvenuta l'aggiudicazione definitiva efficace, si procederà alle pubblicazioni dell'avviso di postinformazione.

30. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Nell'ipotesi che la procedura di gare non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

1) garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2006.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa - che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto;

2) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio;

3) polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O. a copertura di eventuali

responsabilità per danni a persone, animali e cose di cui alle norme speciali di concessione dell'autorizzazione regionale alla gestione dell'impianto;

4) al pagamento dell'imposta di bollo, di registro, di rogito e di tutto quanto previsto per legge. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Amministrazione, per la stipulazione del contratto, in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare la presente gara all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

31) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del Dlgs n. 50/2016.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dell'art. 32 del Dlgs n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

32) NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Fatta salva la normativa Nazionale Anticorruzione (ANAC), come previsto dal piano di prevenzione della corruzione del Comune di Afragola, l'operatore economico a contatto con l'Ente è obbligato, pena la risoluzione del contratto, al rispetto assoluto ed incondizionato del Piano Prevenzione Corruzione, Codice di comportamento e CC integrativo, che si intendono integralmente riportati e consultabili sul sito www.comune.afragola.na.it, sezione amministrazione trasparente, altri contenuti, piano

anticorruzione.

E' fatto divieto all'Appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionale in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

L'Appaltatore dichiara altresì di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001.

L'operatore economico assume l'obbligo di segnalare quanto necessario ai sensi e per gli effetti dell'Art. 42. (Conflitto di interesse) del Dlgs n. 50/2016, di seguito riportato :

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

33) PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTATE

La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario si obbligano a quanto di seguito riportato:

a) Clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura **e all'Autorità giudiziaria** di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

b) Clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di legge.

34) DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

In esecuzione all'art. 29 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 G.U. n. 144 del 24/06/2014 in vigore dal 25/06/2014, e ss.mm.ii., D.Lgs.13 ottobre 2014 n. 153 e D.P.C.M. n. 193/2014, si riporta in stralcio l'art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) **C.D.**

WHITE-LIST :<< 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 e' sostituito dai seguenti: "52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta."

2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011.>>.

35) DISPOSIZIONI FINALI ED ALTRE INFORMAZIONI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente

disciplinare, bando e capitolato speciale d'appalto, si richiama la normativa pubblicistica e civilistica vigente in materia.

L'appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve, in ogni caso e per tutta la durata del contratto, ottemperare alle disposizioni di legge ed osservare tutti i regolamenti e le prescrizioni già emanate, o successive, dalle competenti Autorità in materia di appalti e di forniture in generale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.

A tal fine, per i dovuti raccordi con gli Uffici Comunali, l'Amministrazione nominerà uno o più rappresentanti, comunicando i relativi nominativi.

ALTRE INFORMAZIONI

a) tutte le condizioni relative all'appalto sono disciplinate nel presente disciplinare, nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia;

b) tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto hanno il carattere dell'inderogabilità e, pertanto, si fa luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui le medesime non vengano rispettate o manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti, salvo l'integrazione documentale ai sensi delle nuove disposizioni legislative in materia;

c) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

d) trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida

alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente;

e) il verbale di gara non costituisce contratto; l'esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata con provvedimento dell'organo competente;

f) si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa:

1) la mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione ex legge;

2) la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine assegnato;

g) tutti i certificati, le dichiarazioni e i documenti che saranno inviati all'Ente appaltante, devono essere redatti, pena l'esclusione, in lingua italiana ovvero tradotti mediante traduzione giurata;

h) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Afragola;

i) l'Ente appaltante si riserva, nei casi d'urgenza e di necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto;

j) la presentazione delle offerte non vincola questo Ente appaltante all'aggiudicazione dell'appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che il Comune si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo; l'Ente si avvalersi delle facoltà di non procedere

all'aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 ;

k) qualora dalle verifiche effettuate dalla Prefettura di Napoli, di cui al Protocollo di Legalità, a carico dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, dovessero emergere informazioni antimafia dal valore interdittivo, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nonché, ad applicare una penale, a titolo di liquidazione del danno, pari al 10% del valore del contratto;

l) l'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine da assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, in particolare, a consegnare all'ufficio competente tutta la documentazione e le comunicazioni previste nella citata legge. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss.mm.ii, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

m) costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 83 del Dlgs n. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

n) Ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche si comunica quanto segue:

- il contratto con l'affidataria non ha carattere di esclusiva;
- il procedimento amministrativo avrà la durata massima di 270 giorni;

o) di seguito si riportano le informazioni relative alle modalità di ricorso avverso la presente procedura:

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR della Campania

Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, Via di Ripetta, 246, 00186 Roma - Tel. 06 36 72 31. Indirizzo Internet (URL): http://www.avcp.it .
Presentazione di ricorso:
Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto lesivo. I termini decorrono dalla data di pubblicazione, comunicazione del provvedimento impugnato o da quando si abbia avuto piena conoscenza dello stesso.

p) la partecipazione alla presente procedura, equivale per l'operatore economico concorrente, **a dichiarazione**, - consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle ulteriori sanzioni irrogabili dalla Stazione Appaltante e dall'Anac in caso di dichiarazioni false e mendaci - di essere in possesso dei requisiti generali e speciali, sia di partecipazione che di esecuzione, prescritti dalla presente procedura e dalle norme generali e speciali, ai fini della esecuzione del servizio in oggetto.

Il Dirigente

Dott.ssa Alessandra Iroso

NOTA. Ai sensi dell' art. 86 comma 4 del D.Lgs 50/2016, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, aggiudicatario e secondo classificato, viene fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. Gli operatori economici a dimostrazione del possesso dei requisiti economico finanziari, devono dichiarare (mediante DGUE) di soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria (mediante compilazione della parte IV, sezione B, 1a, 1b del DGUE), producendo successivamente copia del Bilancio, corredata dalla relativa nota di deposito e corredata dalla ricevuta di presentazione, ai sensi della lettera b) dell'allegato XVII, parte I, e una dichiarazione concernente il fatturato globale ed il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto ai sensi della lettera c) dell'allegato XVII, parte I.

NOTA. Ai sensi dell' art. 86 comma 4 del D.Lgs 50/2016, la prova della capacità tecnico organizzativa dell'operatore economico, aggiudicatario e secondo classificato, viene fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte II. Gli operatori economici a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa, devono dichiarare (mediante DGUE) di soddisfare i requisiti di capacità tecnico organizzativa, (mediante compilazione della parte IV, sezione C, 1b del DGUE), producendo successivamente certificati e/o attestazioni circa l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, ai sensi della lettera ii) dell'allegato XVII, parte II.